



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/22 DEL 19.06.2024

Oggetto: **Integrazione interpretativa delle disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese operanti nel settore del commercio. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, art. 1, comma 2, Tabella A - Disposizioni in materia di commercio, approvate definitivamente con la Delib.G.R. n. 27/100 del 10.8.2023.**

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiamando le disposizioni di attuazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 6 luglio 2023, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 27/100 del 10 agosto 2023, riferisce alla Giunta regionale la necessità di integrare queste ultime, fornendo un'interpretazione chiarificatrice relativamente all'operazione di locazione finanziaria.

A tale proposito, l'Assessore richiama l'art. 9 delle suddette disposizioni, "Ammissibilità dell'operazione di acquisizione di beni in locazione finanziaria", e nello specifico il seguente inciso "l'erogazione dell'agevolazione viene effettuata, direttamente nei confronti della società di leasing, di seguito beneficiario concedente, previa apposita richiesta da parte della società suddetta", per evidenziare alla Giunta regionale l'assenza di un dispositivo che regolamenti l'ipotesi in cui la società di leasing non si renda disponibile ad assumere il ruolo di beneficiario-concedente, facendo da tramite nella ricezione e nella successiva erogazione al beneficiario finale dell'agevolazione.

L'Assessore rammenta che nell'annualità precedente, in sede di approvazione della prime direttive di attuazione della medesima norma agevolativa, con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/52 del 30 giugno 2022, la Giunta aveva esplicitato la necessità di mutuare la disciplina attuativa per analogia dalla normativa vigente in materia di aiuti a favore delle imprese artigiane.

Di conseguenza, l'Assessore ritiene opportuno, al fine di colmare il descritto vuoto dispositivo, con riferimento alla concessione di contributi in conto leasing, fare riferimento a quanto già previsto dalle direttive approvate in materia di aiuti alle imprese artigiane con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/38 del 18 maggio 2023, "Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata. Legge 21 maggio 1981, n. 240, art. 23, comma 1".



In particolare, l'Assessore propone di richiamare la possibilità di procedere all'erogazione del contributo relativo all'operazione di locazione finanziaria direttamente in favore dell'impresa beneficiaria, come disciplinato dall'art. 7 delle direttive in materia di artigianato approvate con la richiamata deliberazione:

"Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene".

Il suddetto richiamo risponde alla ratio di dare piena applicazione ai principi del risultato e del buon andamento, erogando l'agevolazione dovuta per operazioni di locazione finanziaria nei confronti dell'impresa commerciale, beneficiaria del contributo, secondo le modalità sopradescritte, nel caso di mancata disponibilità della società di leasing ad assumere il ruolo di beneficiario concedente.

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale di integrare le disposizioni di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 6 luglio 2023, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 27/100 del 10 agosto 2023, per disciplinare la predetta fattispecie contributiva, richiamando le direttive approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/38 del 18 maggio 2023, relativamente all'operazione di locazione finanziaria per le imprese artigiane.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di integrare le disposizioni di attuazione, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 23 /15 del 6 luglio 2023, approvata in via definitiva con la deliberazione n. 27/100 del 10 agosto 2023, prevedendo che, in caso di mancata disponibilità della società di leasing ad assumere il ruolo di



beneficiario concedente, si possa attivare la possibilità di procedere all'erogazione del contributo relativo all'operazione di locazione finanziaria direttamente in favore dell'impresa beneficiaria, in analogia con quanto disciplinato dall'art. 7 delle direttive di attuazione approvate per il settore dell'artigianato con la deliberazione n. 18/38 del 18 maggio 2023, che stabilisce:

"Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene".

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde